



SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|--|
| <p>N. 6068/ GEN N. 233/SA Data <u>31/10/08</u></p> | <p>Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03/04/06, Parte Quinta, art. 269, comma 3 - ditta IMMOBILIARE VALMIR S.r.l. - istanza per un impianto che svolge l'attività di "produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di origine vegetale, costituito da motore-generatore di potenza elettrica nominale pari a 1MWe" che dà luogo ad emissioni in atmosfera, da ubicarsi in Località Villa Lucani del Comune di Montegranaro. (Aut. 203/237).</p> <p>Tipologia: Altro</p> |
|--|--|

IL DIRIGENTE

- Visto** che dal 29 aprile 2006 la disciplina per le autorizzazioni in atmosfera trova attuazione nel Titolo Quinto del D.Lgs 152/06, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/04/06, con il quale è stato abrogato il DPR 203/88 e le successive norme di attuazione;
- Visto** che il comma 1. dell'art. 271 del D.Lgs 152/06 stabilisce che i valori limite di emissione riportati nell'allegato I alla parte quinta del suddetto Decreto siano applicati solo agli impianti anteriori al 1988, fatta salva diversa disposizione riportata nello stesso allegato;
- Visto** che il comma 2. dell'art. 271 del D.Lgs 152/06 prevede che i limiti di emissione e le prescrizioni per i nuovi impianti e per quelli anteriori al 2006 siano stabiliti attraverso l'emanazione di un apposito decreto ministeriale;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.3913 del 24/10/94 con cui la Regione Marche ha stabilito, tra l'altro, le modalità di calcolo dei valori di emissioni di taluni impianti industriali;
- Visto** che la Regione Marche con atto del Consiglio n. 36 del 30/05/01 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria predisposto ai sensi dell'art. 4 del DPR 203/88;
- Considerato** che dal disposto combinato dei commi 2., 4., 5. ed 8. dell'art. 271 al D.Lgs 152/06, nonché degli atti regionali sopra richiamati, per gli impianti nuovi, trasferiti o modificati possa continuare ad applicarsi la normativa previgente;
- Vista** la L.R. 12/99 avente per oggetto il conferimento alle province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 639 del 3 aprile 2002, recante "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate", la quale stabilisce che a far data dal 4 aprile 2002 decorre il conferimento alle Province delle funzioni di cui alle Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, che sono state oggetto di precedente conferimento";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Provinciale del 09/05/02 n. 166, avente per oggetto: "Preso in carico delle funzioni trasferite dalla Regione Marche in data 04/04/02", e la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 266 del 01/07/02, ed avente per oggetto: "procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto il D.lgs 387/03 relativo alla promozione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare l'art. 12 che disciplina la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative;

Considerato che:

- la società Immobiliare Valmir S.r.l. intende installare un impianto di cogenerazione alimentato con fonti rinnovabile al servizio di un centro ricettivo-turistico, composto da un hotel con annesso centro benessere e di una zona residenziale comprendente 12 villette indipendenti ampliabili a 19;
- la società Immobiliare Valmir S.r.l. in data 21/08/07 ha richiesto alla Regione Marche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03 per la realizzazione dell'impianto di cui sopra e che la conferenza dei servizi tenutasi nella sede regionale il 25/10/07 ha invitato le singole amministrazioni a svolgere la propria istruttoria tecnica secondo le competenze assegnategli dalla normativa vigente e ne trasmetta le risultanze al competente ufficio regionale;
- in data 4 febbraio 2008 con prot. n. 1803/S1E è pervenuta un'istanza da parte della ditta Immobiliare Valmir S.r.l. per ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 al D.lgs 152/06, in quanto questa competenza è stata trasferita alla provincia con gli atti richiamati in premessa;

Preso atto quindi che l'istanza è stata presentata nell'ambito del procedimento avviato dalla Regione Marche ai sensi del D.Lgs. 387/03, in merito al quale si è tenuta una Conferenza dei Servizi in data 25/10/07;

Ricordato che in data 4 marzo 2008 presso gli Uffici di questo Servizio si tiene una Conferenza dei Servizi che si conclude con unanime parere favorevole richiedendo però alla ditta di documentare i chiarimenti forniti verbalmente nel corso dei lavori e che gli stessi sono pervenuti il a questa Amministrazione in data 6 giugno 2008 con prot. n. 7647/S1E;

Considerato che l'energia elettrica prodotta sarà in parte consumata dall'hotel e dal centro benessere, quella in eccesso sarà riversata in rete mentre il calore recuperato sarà utilizzato sia dal centro ricettivo-turistico sia dalle villette della zona residenziale per:

- a) climatizzazione invernale;
- b) climatizzazione estiva;
- c) produzione acqua calda;

Visto il sollecito inviato al Comune di Montegranaro il 16 settembre 2008 e la relativa risposta pervenuta in data 29 settembre 2008 con prot. n. 20763/S1E, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, con la quale si esprime il parere di conformità ai soli fini edilizi/urbanistici già reso alla Regione Marche relativamente al procedimento di autorizzazione unica regionale per l'installazione di un impianto di produzione di energia elettrica;

Preso atto poi che il Comune con la nota citata nel punto precedente ha avviato il procedimento di cui alla DGR 896/03 richiedendo al Dipartimento Provinciale dell'Arpam un giudizio tecnico sulla valutazione previsionale di impatto acustico dell'intervento;

Preso atto anche della scheda di valutazione delle emissioni dell'A.R.P.A.M. Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno pervenuta al protocollo generale di questa Amministrazione in data 2 ottobre 2008 con prot. n. 21292/S1E;

Ricordato che le principali caratteristiche del progetto sono:

- potenza termica nominale pari a 1891 kw;
- potenza elettrica del cogeneratore: 1000 kw;
- l'impianto sarà alimentato ad olii vegetali classificati come biomassa dall'allegato X alla parte quinta del D.lgs 152/06 (lettera e) della sezione 4 alla parte II dell'allegato X) e quindi derivanti da trattamenti esclusivamente meccanici di prodotti agricoli, con esclusione delle fasi di avvio e di arresto quando l'alimentazione dovrà avvenire a gasolio;
- il combustibile sarà inoltre conforme alla norma DIN 51605;
- è previsto un consumo di combustibile pari a 1.716 tonnellate/anno a fronte di un numero di ore annuo di funzionamento pari a 7.800;
- il combustibile sarà stoccato in 4 serbatoi interrati che, nel caso di utilizzo di olio di palma, dovranno essere riscaldati e comunque, come riportato nel verbale della conferenza dei servizi del 04/03/08, le

- relative emissioni avranno caratteristiche quali-quantitative tali da non dover essere prese in considerazione in questa sede, così come i serbatoi del gasolio utilizzato nelle fasi di accensione e spegnimento e quello dell'ammoniaca destinata al sistema SCR;
- nella fase di avviamento, sono necessari 30 minuti prima che l'impianto raggiunga uno stato tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione;
 - è previsto un solo punto di emissione, dove, oltre al sistema di riduzione dell'emissione acustica, è prevista l'installazione in serie di sistemi di contenimento delle emissioni (sistema SCR per gli ossidi di azoto e sistema dual stage per CO e polveri) con le seguenti capacità di abbattimento rispetto ai singoli inquinanti:

| | |
|-----------------|-----|
| NO _x | 90% |
| CO | 60% |
| Polveri | 70% |
| SO ₂ | 60% |

- così come strutturato, l'impianto, se alimentato a biomasse, è in grado di garantire i seguenti valori di emissione (con una percentuale di ossigeno del 5%):

| | |
|-----------------|--------------------------|
| NO _x | < 350 mg/Nm ³ |
| CO | < 53 mg/Nm ³ |
| Polveri | < 10 mg/Nm ³ |

Considerato che per verificare la capacità di abbattimento dei vari sistemi asserviti all'impianto è opportuno prescrivere la realizzazione di un punto di campionamento a monte dei sistemi di abbattimento stessi;

Ricordato inoltre che la L. 241/90 stabilisce che ogni procedimento deve essere concluso con un atto espresso e che agli atti dell'ufficio non risultano pervenuti documenti per i quali possa essere espresso un diniego rispetto all'istanza in oggetto;

Visto il D.Lgs 267/00, avente per oggetto "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e nello specifico l'art. 107 relativo alle funzioni dirigenziali;

Esaminato il documento istruttorio redatto il 28 ottobre 2008 dal dott. Federico Maravalli funzionario dell'U.O.C. Tutela dell'Aria di questa Amministrazione, depositato agli atti dell'ufficio e dal quale si rileva la necessità di adottare la presente Determinazione;

Considerato che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca modifica o sospensione al fine di evitare danni alle persone, all'ambiente e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia,

DETERMINA

1. di autorizzare le emissioni provenienti dall'impianto della ditta Immobiliare Valmir S.r.l., ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, nella persona del Sig. TORRETTI FABIO, nato a Porto Sant'Elpidio il 17/11/1960 e residente in Via Garibaldi n. 10 di Sant'Elpidio a Mare, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Immobiliare Valmir S.r.l., svolgente l'attività di "produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di origine vegetale, costituito da motore-generatore di potenza elettrica nominale pari a 1 MWe" da ubicarsi in Località Villa Lucani del Comune di Montegranaro, come da progetto pervenuto in data 4 febbraio 2008 con prot. n. 1803/S1E;

2. di stabilire i seguenti limiti alle qualità e quantità della emissione:

| E1 | | | |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Provenienza | Impianto cogenerazione alimentato con olio vegetale | | |
| Durata | 7.800 ore/anno; | | |
| Dimensioni | H = m; D = m | | |
| Portata indicativa | 16.500 Nm ³ /h | | |
| Impianto di abbattimento | Convertitore DUAL-STAGE+ Abbattitore SCR | | |
| Sostanze emesse | Polveri; Ossidi di azoto (NO _x); Monossido di carbonio (CO); Ossidi di zolfo (SO _x); | | |
| Limiti di emissione | sostanza | concentrazione | flusso di massa |
| | Polveri | 15 mg/Nm ³ | - g/h |
| | Ossidi di azoto (NO _x) | 400 mg/Nm ³ | - g/h |
| | Monossido di carbonio (CO) | 100 mg/Nm ³ | - g/h |
| | Ossidi di zolfo (SO _x) | 100 mg/Nm ³ | - g/h |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

3. **di formulare con la presente autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate relative alla conduzione dell'impianto:**
- 3.1 devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili;
- 3.2 l'impianto deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta IMMOBILIARE VALMIR S.r.l.. Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell'impianto, e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- 3.3 il termine massimo di messa a regime dell'impianto è di 15 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;
- 3.4 la Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo nei punti di emissione. In particolare tutti i punti di emissione significativi devono essere dotati di opere di presa per il prelievo degli inquinanti e resi accessibili, con possibilità di appoggio per strumentazione ed operatori rispettando criteri di sicurezza, in modo da consentire il controllo immediato in qualsivoglia camino, qualora gli organi di controllo lo dispongano;
- 3.5 in caso di rottura, malfunzionamento o in qualunque altro caso di interruzione del sistema di abbattimento, deve essere data comunicazione entro 8 ore alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.M. e interrotta l'attività dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- 3.6 eventuali variazioni dei parametri fissati al punto 2. del presente atto che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate;
- 3.7 ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, la ditta è tenuta:
- a. a comunicare al Comune, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM la data di messa in esercizio delle linea produttiva che dà origine alla emissione E1 con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - b. a comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM, almeno 15 giorni prima, la data di messa a regime della linea produttiva che dà origine alle emissioni E1 e la data in cui saranno effettuati i controlli di cui al successivo punto c.;
 - c. ad effettuare nei 15 giorni successivi alla messa a regime dell'impianto e in giorni non consecutivi, due campionamenti alla predetta emissione denominata E1. I risultati di detti campionamenti devono essere trasmessi a questa Amministrazione e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM, entro 30 giorni dal prelievo;
- 3.8 al fine di verificare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite di cui al punto 2. del presente atto, la Ditta è tenuta ad effettuare in fase di esercizio dell'impianto, controlli annuali all'emissione E1. I risultati di detti controlli devono essere trasmessi a questa Amministrazione ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. entro 30 giorni dal prelievo;

- 3.9 deve essere previsto un punto di campionamento a monte dei sistemi di abbattimento e in occasione dei controlli prescritti nei precedenti punti 3.7 lettera c) e 3.8 deve essere verificata l'efficienza di abbattimento dei sistemi adottati effettuando un controllo anche nel predetto punto;
- 3.10 metodi di campionamento ed analisi:
- a) per la misura di velocità e la portata devono essere misurate applicando il metodo UNI 10169-2001;
 - b) per le emissioni di inquinanti negli scarichi in atmosfera si applicano le norme UNI EN o ISO;
- 3.11 ai sensi del punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, i dati relativi ai controlli analitici prescritti nel precedente punto 3.8 lettera c) e 3.9, devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 1 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento;
- 3.12 per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 3.13 ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 2 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo per almeno 4 anni;
- 3.14 **le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento devono essere condotte in accordo con quanto indicato nella documentazione presentata (elaborato 6/4 datato 03/05/08) e registrate con le modalità indicate nel punto precedente;**
- 3.15 la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3.16 la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M., motivandone le cause, entro 10 giorni dal fatto sia l'eventuale mancata attivazione della/e emissione/i, indicando i nuovi tempi dell'eventuale attivazione, che la disattivazione della/e emissione/i che si protragga per più di 48 ore sia essa parziale o totale, temporanea o definitiva, indicando i tempi dell'eventuale riattivazione;
- 3.17 **gli oli vegetali utilizzati come combustibile devono rispondere alle caratteristiche stabilite dall'allegato X - parte II, sezione 4 - alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, quindi, derivando esclusivamente da trattamenti esclusivamente meccanici di prodotti agricoli, non devono contenere sostanze estranee a quelle normalmente presenti in questi ultimi;**
4. di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle caratteristiche di costruzione e di esercizio indicate nel progetto allegato alla domanda, e delle prescrizioni indicate nel presente atto;
 5. sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 6. di stabilire, ai sensi del comma 7. dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, **in 15 (quindici) anni a partire dalla data del rilascio del presente atto**, la durata dell'Autorizzazione. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo a questa Amministrazione.
 7. di trasmettere il un originale e una copia del presente provvedimento dirigenziale al Segretario Generale per gli adempimenti previsti nello Statuto Provinciale.


Inoltre si ricorda che:

- prima della comunicazione di messa in esercizio dell'impianto, come prescritta al precedente punto 3.7, non possono essere attivate quelle fasi della lavorazione che danno origine ad emissioni in atmosfera;
- il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.Lgs 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativo previste dall'art 279 del suddetto Decreto;
- il soggetto autorizzato deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- ai sensi del comma 9. dell'art. 269 al D.Lgs 152/06, l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;

Infine si informa che:

1. ai sensi del comma 6) dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Ascoli Piceno provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite contenuti nella presente autorizzazione e comunicherà alla Provincia l'esito dei controlli. Tali accertamenti possono essere eseguiti anche contemporaneamente all'effettuazione, da parte dell'impresa, delle misure di cui alla lettera c del precedente punto 3.7;
2. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Roberto Fausti)



CG/cg

PAGINA BIANCA ANNULLATA

La presente determinazione dirigenziale si compone di n. SETTE pagine, di cui n. ZERO di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Dirigente
(FAUSTI DOTT. ROBERTO)

